

All. A

**INIZIATIVA “Adotta un’ AIUOLA”  
LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO  
DI PROPRIETA’ COMUNALE**

**“LINEE GUIDA”**

**Art. 1 – OGGETTO**

Le presenti linee guida forniscono le direttive per l’adozione da parte di privati di una o più aiuole o aree verdi, ivi compresi piccoli spazi verdi e fioriere, destinati all’uso pubblico allo scopo di conservare e migliorare il verde pubblico.

L’area verde conserva le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

**Art.2 - SPAZI DISPONIBILI**

Gli spazi verdi disponibili vengono stabiliti direttamente dall’Amministrazione Comunale che ne aggiorna e modifica l’elenco a seconda delle esigenze.

L’elenco degli spazi verdi disponibili che rientrano nelle presenti linee guida, è consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Eventuali spazi a verde non menzionati potranno essere segnalati all’Amministrazione Comunale che ne deciderà l’inserimento nell’elenco sopra citato.

**Art. 3 – ASSEGNAZIONE DELLE AIUOLE**

Le aiuole e le aree verdi comunali di cui all’allegato “B” vengono assegnate a società, imprese, banche, negozi, chioschi, studi professionali, enti, associazioni, artigiani, condomini e anche singoli cittadini che ne faranno richiesta, previa pubblicazione di apposito avviso, seguendo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale.

Qualora più soggetti richiedano in adozione la stessa area, l’Ufficio Tecnico provvederà ad evadere le istanze considerando quelle pervenute prima al protocollo comunale.

**Art. 4 – GESTIONE DELLE AIUOLE**

L’area e/o aiuola deve essere mantenuta secondo le seguenti regole:

- taglio del tappeto erboso ove presente;
- eliminazione erbe infestanti;
- pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti ecc.;
- abituale irrigazione;
- messa a dimora e sostituzione delle fioriture stagionali.

E’ vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l’ambiente. **(Vedasi Decreto 22 agosto 2016:** revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016.)

**Art. 5 –VISIBILITA’**

L’assegnatario ha facoltà di posizionare nell’area verde assegnata un cartello recante il logo del Comune, l’eventuale logo ed indirizzo del soggetto assegnatario, nonché la seguente dicitura:

**Spazio a verde adottato da \_\_\_\_\_**

Il cartello dovrà avere le dimensioni del formato A3, A4 e A5 (in proporzione all’area adottata e conforme alle disposizioni del Codice della Strada), dovrà essere realizzato con materiale non deteriorabile e resistente all’acqua ed al sole.

Per la collocazione dei cartelli informativi l’adottante non è tenuto al pagamento del canone d’installazione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali, né al pagamento del canone di pubblicità.

**Art. 6 – ASSEGNATARI**

Al momento dell’affido dell’area verde verrà redatto un verbale di consegna in cui sarà indicata l’aiuola, l’area verde, la fioriera assegnata con descrizione dello stato dei luoghi.

L'Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare l'assegnazione a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico. Venute meno le necessità, il Comune provvederà a riaffidare l'area all'adottante nelle stesse condizioni riscontrate all'atto del provvedimento di sospensione.

E' prevista la revoca immediata qualora, a seguito di verifiche e controlli, l'assegnatario risultasse inadempiente rispetto agli obblighi minimi di manutenzione di cui al precedente articolo 3.

**Art. 7 – RINUNCIA**

Coloro che intendessero rinunciare all'assegnazione dovranno darne comunicazione con **60 giorni** di anticipo in modo da consentire prontamente la riassegnazione dell'area.

**Art. 8 – DURATA DELL'ADOZIONE E RINNOVO**

L'adozione delle aree verdi decorre dalla data del verbale di consegna dell'area di cui all'art. 6, e avrà durata di n. 2 (due) anni, rinnovabile, previa richiesta dell'adottante ed assenso dell'Ente.

**Art. 9 – RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni qualsiasi responsabilità connessa e/o conseguente con l'attività di gestione del verde adottato.

**Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto per motivi istituzionali. Alla scadenza dell'accordo e/o risoluzione, il Comune acquisirà a titoli gratuito le piantumazioni e quant'altro realizzato nell'area a verde. In caso di risoluzione dell'accordo di adozione, non è ammesso alcun rimborso spese né riconoscimento di alcuna miglioria.